



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico

N. 13/7-1 di prot.

Roma, 31 marzo 2021

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR).
RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO**
COMANDO STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>a. Regolamento UE (CE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;</p> <p>b. D.lgs. 20 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;</p> <p>c. D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare";</p> <p>d. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";</p> <p>e. Linee guida del Gruppo di lavoro Art. 29 in materia di protezione di dati personali: - "sui responsabili della protezione dei dati", adottate il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017; - "in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento <<possa presentare un rischio elevato>> ai fini del Regolamento (UE) 2016/679", così come modificate il 4 ottobre 2017; - "sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679", versione adottata il 6 febbraio 2018;</p> <p>f. Circ. n. 27/28-1-1-2016 in data 12 novembre 2019 SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare;</p> <p>g. Circ. n. 2349/91-1 in data 24 settembre 2017 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;</p> <p>h. Circ. n. 123/26-1-2018 in data 10 gennaio 2020 del V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico;</p> <p>i. Circ. n. 1128/28-126-6-1997 in data 2 luglio 2020 del II Reparto - SM - Ufficio Operazioni.</p>

1. Il Garante per la protezione dei dati personali ha di recente sanzionato amministrativamente una Forza di polizia per la diffusione di un video che mostrava l'atteggiamento autolesionistico di un soggetto sotto la custodia degli operanti. Il filmato, registrato con dispositivo privato per fini testimoniali, è stato successivamente condiviso in rete, senza alcuna informazione al superiore livello funzionale e preventivo rilascio di autorizzazione.

In sintesi, il Garante ha ricondotto gli effetti dell'irregolare comportamento descritto al titolare del trattamento dei dati personali, nella circostanza individuato nell'Amministrazione d'appartenenza del dipendente responsabile dell'iniziativa divulgativa, poiché afferente a materiale acquisito nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Tali considerazioni rendono necessario evidenziare che, secondo la normativa vigente:


- il titolare del trattamento dei dati personali¹ risponde delle modalità seguite per la loro gestione e, quindi, anche dell'utilizzo delle registrazioni, attraverso cellulari o altri dispositivi elettronici,

¹ Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome [...] o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica [...] e il loro trattamento consiste "in qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione [...], l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione" del dato (art. 4, nn. 1 e 2, Reg. UE 2016/679).

di immagini di individui monitorati con “finalità di polizia” o di militari presenti nei locali d’ufficio, nonché di quelle tratte da sistemi di videosorveglianza delle caserme;

- la diffusione delle stesse è ritenuta lecita solo nei casi in cui i soggetti ripresi abbiano espresso il consenso per finalità specifiche o sussistano esigenze connesse con l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o l’esercizio di poteri pubblici di cui è investito il titolare del trattamento²;
 - in capo agli autori dei comportamenti censurabili, fermi restando gli eventuali profili di carattere penale, può essere ravvisata una responsabilità:
 - disciplinare, per violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare;
 - civile, se sono arrecati danni a terzi;
 - amministrativa, se configurabile un danno erariale comportante il risarcimento.
3. Per quanto sopra, si chiede di sensibilizzare al riguardo tutto il personale, richiamando nuovamente la stretta osservanza della disciplina in riferimento.

d’ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Mario Cinque)



² Art. 6, co. 1 lett. a) e b), Reg. UE 2016/679, nonché n. 45 dello stesso Regolamento di cui costituisce parte integrante.